



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori”



VIA TRENTO, 21

84016 PAGANI (SA)

TEL/ FAX 081 5152108 - 919421

<http://www.icsantalfonso.edu.it/>

C.F. 94029530659

Cod. Mecc. SAIC8A5005

e-mail: saic8a5005@istruzione.it

posta certificata: saic8a5005@pec.istruzione.it

Pagani, 1 ottobre 2024

Ai genitori
(e a coloro che esercitano la podestà genitoriale)
dell'Istituto Comprensivo
Al personale docente e ATA
Al DSGA
Sito web
Agli atti

AVVISO N. 5

Oggetto: Abolizione dell'obbligo di certificato medico per la riammissione a scuola dell'alunno dopo malattia Legge Regionale 25 luglio 2024, n.13 – Disposizioni in materia di giustificazione delle assenze alunni

Si comunica a tutte le famiglie e al personale scolastico che, con Legge Regionale n.13 del 25 luglio 2024 (BURC n. 53 del 29 luglio 2024), è stata abolito l'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1967, n.1518.

Pertanto, a decorrere da tale data e dunque dall'anno scolastico 2024/2025, non sarà più necessario presentare il certificato medico per essere riammessi a scuola dopo 5 giorni di assenza per malattia.

La legge suddetta recita testualmente all'art.9, (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11)

modifica la L.R. 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015), inserendo l'art. 10bis (Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico), che recita:

1. Per favorire la semplificazione amministrativa in materia igienico-sanitaria nell'ambito scolastico nella Regione Campania è abolito l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffuse in attuazione della normativa vigente. L'abolizione prevista dal presente articolo riguarda le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia e asili nido.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Sant’Alfonso M. de’ Liguori”

PAGANI (SA)



Tanto premesso, si specifica che tutte le tipologie di assenza per malattia, anche superiori a 3 giorni per la Scuola dell’Infanzia e 5 giorni per la Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado, dovranno essere giustificate con le stesse modalità adottate per le giustificazioni per motivi diversi dalla malattia.

In assenza di certificazioni mediche che attestino lo stato di guarigione, assume fondamentale valenza l’esercizio personale del senso di responsabilità genitoriale-familiare codificato anche nel “Patto Educativo di Corresponsabilità” che a breve verrà sottoscritto dalle famiglie di ciascun ordine di scuola.

Pertanto, si consigliano estrema prudenza e rispetto per la comunità scolastica, avendo cura di non far rientrare gli alunni a scuola in condizioni di salute non idonee, con sintomatologia ancora in corso. Rimandare a scuola i propri figli in condizioni di salute non idonee nuocerebbe non solo alla tranquillità, alla salute e al rispetto dei compagni di classe, ma anche e in primo luogo al benessere fisico e psicologico dei figli stessi. Perciò è consigliabile confrontarsi con il Medico di Medicina Generale o con il Pediatra di Libera Scelta e valutare con lui i tempi di guarigione e la ripresa della frequenza scolastica dell’alunno/a.

All’uopo si ritiene utile ricordare che è obbligatorio presentare la giustificazione dell’assenza a scuola anche di un sol giorno.

I genitori/esercenti la potestà genitoriale dovranno specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, familiari o diversi utilizzando, per la Scuola Primaria, il diario dell’alunno e/o apposito quaderno per le comunicazioni scuola-famiglia, e per la Scuola Secondaria di 1° Grado, l’apposto libretto delle giustificiche.

Il docente della prima ora dovrà verificare che, al rientro, l’alunno/a sia munito di giustificica. In mancanza, la scuola provvederà tempestivamente a informare la famiglia.

La citata Legge Regionale modifica anche il Regolamento d’Istituto (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 4 ottobre 2023) nella parte in cui, all’art. 3, prevedeva che:

In caso di assenze ripetute, il rientro a scuola deve essere accompagnato dalla presentazione di **attestato** o **certificato** del Medico di Medicina Generale (**MMG**) o Pediatra di Libera Scelta (**PLS**).

Giova infine ricordare che presso la nostra scuola, in ossequio alla Legge 123/2023, è stata adottata una procedura di monitoraggio in materia di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, ai fini della prevenzione dei fenomeni di “evasione ed elusione scolastica”.

Si confida nella più ampia collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

dr. Maurizio Paolillo